- Prot. n. 0081752 del 13/10/2026 - [UOR: SI000037 - Classif. VII/11]

LEGGE 106 del 18/07/2026

COSA INTRODUCE:

Periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

Ulteriori 10 ore di permesso annuale che Si aggiungono a quelli già previsti dall'**art. 101 CCNL per:**

- visite mediche
- esami strumentali
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche
- cure mediche frequenti

REQUISITI:

- Invalidità civile pari o superiore al 74%
- Malattia oncologica → in fase attiva o in follow-up
- Malattia invalidante o cronica → anche di natura rara

CHI PUO' USUFRUIRNE:

- Lavoratore dipendente
 - per sé stesso
 - per figlio minore

COME FARE RICHIESTA:

CONGEDO:

certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da medico specialista operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata ed attestante invalidità e/o patologia:

PERMESSI:

prescrizione del medico di medicina generale o di medico specialista, operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, attestante la necessità clinica delle prestazioni sanitarie

PER FIGLIO MINORE

Oltre alla prescrizione medica è richiesta:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio

→ che attesti che l'altro genitore non usufruisce contemporaneamente del beneficio

NOTE IMPORTANTI:

- Permessi per figli minori
- 10 ore per ciascun genitore lavoratore per ogni figlio
- Se i figli sono più di uno
- → spettano 10 ore per ciascun genitore per ogni figlio
- **Modalità di utilizzo**
- È prevista la fruizione **solo ad ore intere**
- ✕ Non è possibile utilizzare frazioni di ora

INDICAZIONI OPERATIVE:

Per utilizzare le **10 ore aggiuntive di permesso** è necessario:

La documentazione richiesta deve essere verificata dal:

- **Settore Gestione Carriere Personale TAB e CEL**

Il personale interessato deve informare preventivamente la/il propria/o Responsabile

Sul sistema informatico Start Web deve essere inserito il giustificativo:

"10 ore per l'espletamento visite, terapie L. 106/2025"